RIVISTA DEL NOTARIATO
ISSN 0391-1888
Anno LXXIX Fasc. 1 - 2025

Nicola Scuro

LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'EREDE E L'ESECUZIONE DELLE ULTIME VOLONTÀ DEL *DE CUIUS* NEL CASO DI TESTAMENTO OLOGRAFO DISTRUTTO E/O OCCULTATO DA PERSONA DIVERSA DAL TESTATORE

Estratto

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

TRIBUNALE DI ROMA

Sez. VIII civile, 30 giugno 2023, n. 10361
Pres. Argan — Rel. D'Alessandro

SUCCESSIONI - Distruzione o occultamento di un testamento olografo da parte di persona diversa dal testatore - Rinvenimento di una copia autentica del testamento depositata presso una Ambasciata - Presunzione di revoca *ex* art. 684 c.c. - Insussistenza - Validità del testamento.

SUCCESSIONI - Attività notarile - Insussistenza di testamento olografo distrutto o occultato - Accoglimento della domanda di accertamento giudiziale con rinvio alle disposizioni della copia autentica di testamento acquisita agli atti del giudizio - Redazione di verbale a cura di notaio in presenza dell'erede nominato - Allegazione al verbale della sentenza passata in giudicato e del documento consistente nella copia conforme della copia autentica di testamento acquisita agli atti del giudizio.

SUCCESSIONI - Accordo di reintegrazione di legittima - Inadempimento di una delle parti - Validità dell'accordo - Conseguenze.

Ove sia dimostrato che un testamento olografo sia stato distrutto o occultato da persona diversa dal testatore, ma si disponga di una copia autentica di tale testamento depositata nell'archivio di una Ambasciata d'Italia all'estero, non può operare la presunzione di revoca di cui all'art.684 c.c. e tale testamento si pone dunque come fonte regolatrice della successione della persona deceduta (1).

L'eventuale inadempimento di una delle due parti di un accordo di reintegrazione della legittima agli obblighi discendenti dall'accordo transattivo (in particolare a quello di stipulare un atto pubblico di trasferimento dei beni dinanzi a un notaio) non osta al prodursi degli effetti traslativi contenuti nell'accordo stesso e non impedisce, dunque, di conseguire il risultato perseguito dalle parti, che era con tutta evidenza quello di reintegrare la legittima lesa; l'eventuale lamentela della parte non inadempiente in ordine all'impossibilità di procedere alla trascrizione dell'accordo (avente forma di mera scrittura privata), non incide sull'efficacia del contratto e può comunque essere agevolmente risolto attraverso l'esperimento di un'azione volta ad accertare giudizialmente le sottoscrizioni, così rendendo l'atto trascrivibile ai sensi dell'art.2657, comma 1, c.c. (2).

(*Omissis*). — MOTIVI DELLA DECISIONE. — rilevato che, con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2012, AA, premesso di essere stata nominata erede del defunto e di aver ricevuto ulteriori lasciti come disposto nel testamento olografo del *de cuius* del 14 marzo 1996, depositato in pari data in copia autentica nell'archivio dell'Ambasciata d'Italia ha chiesto: (*i*) che sia giudizialmente dichiarata l'efficacia del predetto testamento, andato distrutto per cause non riconducibili alla volontà del testatore; (*ii*) nel caso in cui venga accertato che la distruzione sia stata opera del convenuto BB, figlio adottivo di CC, che sia dichiarata la sua indegnità a succedere al padre; (*iii*) che sia dichiarata l'inclusione nel patrimonio ereditario, "*in forza di collazione*", di un immobile sito in Roma, via ..., donato dal *de cuius* al convenuto;

— che BB, costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree e, in via riconvenzionale, nel caso in cui sia accertata l'efficacia del testamento invocato dall'attrice, ha chiesto di disporne la riduzione a tutela della quota a lui riservata quale legittimario;

— rilevato altresì che nel corso del giudizio, e segnatamente con atto del 16 luglio 2019, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede, da un lato, il riconoscimento della qualità di erede testamentaria in capo a AA, dall'altro, l'assegnazione e il riconoscimento a BB di taluni beni ereditari specificamente individuati nonché dell'immobile di via ... già oggetto di donazione a suo favore;

— ritenuto che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di erede, il predetto accordo sia nullo poiché, come ricavabile dal disposto dell'art. 457 c.c., secondo cui l'eredità si devolve per legge o per testamento, la qualità di erede costituisce uno *status* indisponibile, che non può certo essere acquisito per contratto;

— considerato tuttavia che gli elementi emersi nel corso del giudizio dimostrano che il testamento olografo del 14 marzo 1996 è stato distrutto o occultato da persona diversa dal testatore, sicché non può operare la presunzione di revoca di cui all'art.684 c.c. e tale testamento si pone dunque come fonte regolatrice della successione del *de cuius*;

— che a tale conclusione può pervenirsi sulla base dello stesso percorso ricostruttivo compiuto nella sentenza n. 1269/2021 con la quale il Tribunale di Tivoli ha riconosciuto ... penalmente responsabile per il reato di cui all'art. 490 c.p. in relazione alla vicenda della distruzione o dell'occultamento del testamento del *de cuius*, percorso ricostruttivo invero collimante con le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del presente giudizio (sulla possibilità di tener conto dei fatti come accertati in sede penale, anche ove poi il reato sia risultato estinto per intervenuta prescrizione, come è accaduto nel caso in esame, in cui il giudizio di secondo grado si è concluso con una declaratoria di non doversi procedere a carico dell'imputata, cfr. Cass., 5.8.2005, n. 16559);

— che l'accertamento dell'avvenuta distruzione del testamento di cui trattasi ad opera di un soggetto diverso dal convenuto esclude la fondatezza della domanda di indegnità originariamente proposta dall'attrice, domanda che peraltro AA non ha specificatamente reiterato in sede di precisazione delle conclusioni;

— che, per il resto, e cioè con riferimento alla domanda di riduzione per lesione di legittima proposta in via riconvenzionale dal convenuto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi ritenere che su tale punto sia pienamente valido ed efficace l'accordo transattivo raggiunto tra le parti e formalizzato in una scrittura privata del 16 luglio 2019: accordo che, a prescindere da alcune imprecisioni, anche di natura terminologica (nel testo negoziale si fa riferimento ad una divisione ereditaria ma l'assetto delineato nel testamento esclude la sussistenza di qualsivoglia comunione tra AA e BB), va logicamente inteso come accordo di reintegrazione della legittima, ovverosia come negozio con il quale l'odierna attrice ha riconosciuto / assegnato a BB taluni elementi del

patrimonio ereditario al fine di tacitare i diritti di legittimario vantati dal convenuto;

— che le ulteriori doglianze espresse dall'attrice in merito all'inadempimento del convenuto agli obblighi discendenti dall'accordo transattivo (in particolare a quello di stipulare un atto pubblico di trasferimento dei beni dinanzi a un notaio) sono infondate o comunque prive di rilevanza nel presente giudizio dal momento che: *a*) l'accordo è senz'altro immediatamente produttivo di effetti (v. art. 3 a mente del quale "*Tale presente accordo di assegnazione / divisione dei beni immobili e degli altri diritti negoziati e rispettivamente assegnati alle parti si deve considerare fin d'ora perfezionato con la sottoscrizione del presente atto e, quindi, efficace e definitivo tra esse parti, ad ogni effetto di legge*") e la previsione della stipulazione di un ulteriore atto pubblico configura semplicemente un obbligo di ripetizione del contratto in forma pubblica; *b*) l'accordo *de quo* è tale da aver definito ogni motivo di contrasto in ordine alle questioni dedotte nel presente giudizio (v. art. 7 in base al quale "*Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo transattivo definisce ogni loro rispettiva pretesa, dedotta e non dedotta, e comunque connessa ai diritti noti e ignoti, inerenti al giudizio ...*"); *c*) l'inadempimento del convenuto all'obbligo di ripetere il contratto in forma pubblica non osta di per sé al prodursi degli effetti traslativi divisati e non impedisce, dunque, di conseguire il risultato perseguito dalle parti, che era con tutta evidenza quello di reintegrare la legittima lesa, anche considerando la donazione in favore del convenuto allegata dall'attrice, con conseguente definitiva eliminazione di ogni ragione di contrasto sul punto; *d*) ove la lamentela dell'attrice riguardi l'impossibilità di procedere alla trascrizione dell'accordo siccome avente forma di mera scrittura privata, tale problema non incide sull'efficacia del contratto e può comunque essere agevolmente risolto attraverso l'esperimento di un'azione volta ad accertare giudizialmente le sottoscrizioni, così rendendo l'atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2657, comma 1, c.c.; *c*) ad ogni modo l'inadempimento del convenuto, lungi dall'impedire il conseguimento dello scopo tipico dell'accordo transattivo, potrebbe tutt'al più aver cagionato taluni danni di cui l'attrice può chiedere il risarcimento (risarcimento che tuttavia non è stato chiesto in questa sede);

— ritenuto pertanto che, in accoglimento della domanda attorea, debba dichiararsi che la successione del *de cuius*, deceduto il ... luglio 2012 ... è regolata dal suo testamento olografo del 14 marzo 1996, depositato in pari data in copia autentica nell'archivio dell'Ambasciata d'Italia in Santiago del Cile e distrutto od occultato da persona diversa dal testatore;

— che, in ordine a tutte le ulteriori domande, debba dichiararsi cessata la materia del contendere (*Omissis*).

(1) La tutela dei diritti dell'erede e l'esecuzione delle ultime volontà del *de cuius* nel caso di testamento olografo distrutto e/o occultato da persona diversa dal testatore

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Dispostitivo ed elementi fattuali. — 3. Il contenuto della scheda testamentaria. — 4. La vicenda processuale civile. — 5. L'interrogatorio formale di parte convenuta. — 6. Le risultanze testimoniali del giudizio civile sull'esistenza del testamento. — 7. Le risultanze testimoniali del giudizio civile sull'avvenuta distruzione dell'originale della scheda testamentaria. — 8. La testimonianza resa in sede civile dalla accertata "distruttrice" della scheda. — 9. La vicenda processuale penale. — 10. Le risultanze dai verbali di sommarie informazioni. — 11. Le disposte acquisizioni documentali nell'ambito del giudizio civile. — 12. Le reciproche intersezioni tra i giudizi civile e penale. — 13. L'intercorsa transazione tra le parti in causa. — 14. L'interpretazione

del testamento. — 15. La sentenza di primo grado. — 16. La fase post giudiziale e l'esecuzione delle volontà del *de cuius*. — 17. Considerazioni conclusive.

1. *Introduzione*. — Il giudizio da cui origina la sentenza in commento (passata in giudicato per il decorso dei termini di legge) ha avuto per oggetto una complessa successione ereditaria, la cui vicenda processuale è stata dibattuta in sede giudiziaria — sia civile che penale — tra gli aventi causa del *de cuius* (da un lato, il germano, attore, nominato erede universale a mezzo della scheda oggetto di contenzioso e, dall'altro lato, il figlio adottivo, convenuto, già beneficiato in vita dal padre adottante tramite donazioni immobiliari e, comunque, tacitato, quanto ai suoi diritti di legittimario, dallo stesso attore in sede di accordo transattivo *inter partes* di cui lo stesso Tribunale dà atto in pronuncia, v. *infra*) e merita di essere esposta nella sua interezza per gli elementi, anche di interesse generale, offerti dalle evidenze del contraddittorio tra le parti impegnate nei vari giudizi, definitivamente conclusi.

Di più, la vicenda presenta occasione di approfondimento e riflessione anche per la categoria notarile, per gli effetti della sentenza che richiedono, nel rispetto delle disposizioni civilistiche in materia, la pubblicità richiesta a fini applicativi della legge notarile e, non di meno, dell'interesse pubblico e privato investito dall'avveduta decisione del Tribunale di Roma.

2. *Dispostitivo ed elementi fattuali*. — Sotto il profilo fattuale la vicenda è estremamente peculiare e, per certi versi, costituisce un *unicum* rispetto a casi analoghi già oggetto di dibattito e pronunce giurisprudenziali pregresse in materia, presentando alcuni rilevanti elementi specifici — nel prosieguo evidenziati *funditus* e, infatti, valorizzati dal Giudicante a mezzo della pronuncia in esame — che hanno portato alla seguente statuizione dispositiva del Tribunale:

"*Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: 1. dichiara che la successione di ..., nato a ... e deceduto il, è regolata dal suo testamento olografo del 14 marzo 1996, depositato in pari data in copia autentica nell'archivio dell'Ambasciata d'Italia in: 2. dichiara per il resto cessata la materia del contendere*".

Questi i fatti esposti in causa.

Tizio è deceduto in Italia nel 2012 e, in vita, è stato dipendente del Ministero degli Affari Esteri, assegnato, nel corso della carriera, in vari sedi; e, per quanto di interesse della presente vicenda, presso un'Ambasciata estera, dove il *de cuius* ha depositato la scheda testamentaria *de qua*, esattamente nell'archivio dell'Ambasciata, in copia autenticata tramite apposizione di timbro in calce alla medesima scrittura (a colori e la precisazione è dovuta poiché ha assunto rilevanza a fini del decidere) e firma del cancelliere delegato dell'Ufficio ricevente (1).

L'originale di detta scrittura (per prudenza, considerando l'attività lavorativa del testatore, spesso svolta in sedi "*a rischio*") per evitare che si disperdesse nel corso dei numerosi viaggi esteri del redattore, era stato affidato dallo stesso *medio tempore*, per la sua conservazione (in busta gialla (2)) in Italia, al germano Caio (poi attore nel giudizio), che vi aveva provveduto per molti anni, conformemente alle volontà del *de cuius* (3).

(1) La modalità specifica di redazione della scheda e di conservazione della copia non ha affatto influenzato la forma del testamento, olografo ai sensi e per gli effetti degli artt. 601 e 602 c.c.; infatti, la scheda è redatta per intero, datata e sottoscritta di mano del testatore.

(2) Come sopra precisato per il timbro, anche tale circostanza assumerà rilievo ed emergerà univocamente all'esito delle escussioni testimoniali espletate in corso di causa (v. *infra*).

(3) La consegna e l'affidamento della scheda all'erede beneficiario hanno costituito argomento di interpretazione della volontà del testatore in merito al suo fermo convincimento sulla destinazione dei beni.

Al suo rientro in Italia, dopo la cessazione del suo servizio lavorativo e per raggiunti limiti di età, il *de cuius* ha chiesto la restituzione del documento originale, al fine di poterlo conservare personalmente presso la sua abitazione (e Caio, come richiesto, terminata l'esigenza di custodire il testamento in assenza del fratello, prontamente glielo ha riconsegnato) (4).

In seguito alla morte di Tizio nel luglio del 2012, il germano, consapevole dell'esistenza della scheda redatta dal testatore per averla, appunto, personalmente detenuta a lungo (ma ignorando dove fosse stata custodita dopo la riconsegna), ha svolto accertamenti presso l'Ambasciata estera in questione ed ha così prontamente acquisito la copia "*autenticata*" del testamento che era stata depositata in quella sede dal testatore.

Nel frattempo, Mevio, il figlio adottivo del *de cuius*, non ha provveduto all'adempimento della pubblicazione (5) e si è allontanato — senza motivo apparente — dalla famiglia, con cui, in precedenza, ha intrattenuto ottime relazioni continuative e affettive.

3. *Il contenuto della scheda testamentaria*. — Tramite la scheda *de qua*, corrispondente al principio di forma del testamento olografo (6), il *de cuius* ha espresso le sue ultime volontà disponendo del patrimonio (consistente di numerosi beni immobili sul territorio italiano, denaro, polizza vita, titoli azionari e obbligazionari) in favore del germano Caio, così nominandolo erede universale (7) (dando atto, peraltro, che il figlio adottivo Mevio, legittimario, ha già ricevuto in vita donazioni immobiliari e rivolgendo, comunque, all'erede *"la preghiera"* (8) di "*seguire e aiutare*" (9) lo stesso figlio adottivo), così come in favore di altri soggetti nominati legatari.

La nomina dell'erede e dei legatari non si sarebbe prestata a interpretazioni, nel momento della pubblicazione, ove la pubblicazione avesse avuto luogo.

Così come la formula della "*preghiera*" rivolta dal *de cuius* all'erede, estranea alla controversia e alla causa, non si sarebbe posta come disposizione modale cogente a carico dello stesso erede, essendo priva dei requisiti specifici idonei a rendere "*la preghiera*" un'obbligazione e, tanto meno, un mandato *post mortem.*

L'onere modale, disciplinato dagli artt. 647 e 648 c.c., comporta che il soggetto beneficiario sia legittimato a reclamarne l'esecuzione, ove sia informato della disposizione testamentaria.

(4) La restituzione avvenne in presenza di soggetti terzi che, in seguito, deponendo in tribunale, hanno confermato la circostanza, così accreditando indirettamente la sussistenza della scheda e del contenuto "*garantito*" dalla copia agli atti dell'Ambasciata.

(5) Ai sensi dell'art. 620 c.c. primo e quarto comma, "*chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione ... nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario*". Gli artt. 66 e 82 del regolamento notarile integrano la disposizione in esame, estensibile al deposito fiduciario, in conformità a parere del Consiglio Nazionale del Notariato (risposta a quesito 568 - 2011/C).

(6) Il testamento è un negozio giuridico formale che può essere posto in essere soltanto nelle forme previste dal legislatore. Il ricorso alle forme è richiesto *ad substantiam* a fini di validità del negozio a causa di morte. La forma scritta è tuttavia condizione necessaria, ma non sufficiente, perché il testamento sia valido, essendo richiesto il rispetto di altre formalità.

(7) L'art. 588 c.c. prevede esattamente sulla nomina che "*Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario*".

(8) Il virgolettato riporta le parole del testatore, da lui inserite nella scheda *de qua*.

(9) *Idem*, v. nota *sub* 8.

Tuttavia, il notaio incaricato della pubblicazione del testamento olografo, a mente dell'art. 620 c.c., e del testamento pubblico, a mente dell'articolo 603 c.c., è obbligato a convocare eredi e legatari, ma non i beneficiari dell'onere modale, che non sono diretti destinatari delle disposizioni testamentarie, in quanto aventi causa dell'erede o del legatario onerato.

In effetti, l'art. 648 c.c., affida la domanda di eventuale risoluzione giudiziale (10) a diverse variabili, cumulabili o meno; tra queste, che il soggetto interessato (in senso processuale) agisca in giudizio e che sia, quindi, almeno informato; che il testatore abbia previsto espressamente la risoluzione della disposizione testamentaria in caso di inadempimento, ovvero che il giudice ne ravvisi l'importanza determinante nella formazione dell'ultima volontà del testatore (11). Comunque sia, è materia di interpretazione (12) e di controversia giudiziale, impegnativa sotto diversi profili.

Tra gli accorgimenti che il testatore può assumere in prevenzione, c'è la clausola espressamente qualificata *post mortem*, destinata ad assicurare la pubblicità della disposizione testamentaria e l'esecuzione professionale, non riguardando beni assegnati al mandatario, bensì gestiti dal mandatario o da un professionista incaricato direttamente dal testatore, in suo nome e per suo conto; ma non è questo il caso.

Il testamento in questione, perfettamente conforme ai requisiti previsti dall'art. 602 c.c. (13) (come, in seguito, è stato verificato nel giudizio civile), non ha previsto condizioni, né vincoli obbligatori o risolutivi della "*preghiera*" rivolta all'erede, che può, pertanto, intendersi obbligazione confinata all'ordine morale.

Tuttavia, come anticipato, la scheda non è stata pubblicata, a mente delle disposizioni dell'art. 620 c.c., non essendo stata presentata da alcuno ad un notaio, dopo l'apertura della successione.

Su questi presupposti e sulla base delle evidenze, anche documentali, acquisite, Caio, nominato erede, ha agito in giudizio per la tutela dei sui diritti e, soprattutto, per dare seguito alle ultime volontà del compianto fratello scomparso.

Agli istituti di credito depositari del denaro e dei titoli derelitti è stata formalmente comunicata, dai legali di Caio, la sussistenza del giudizio (14); la compagnia di assicurazioni è

(10) Su iniziativa di "*qualsiasi interessato*".

(11) La legittimazione è riconosciuta a coloro che, per effetto della risoluzione della disposizione modale, subentrano nei diritti e negli obblighi dell'onerato inadempiente.

(12) Per il testamento non è specificamente previsto nel libro sulle successioni un sistema di regole interpretative, diversamente da quanto statuito in merito all'interpretazione del contratto, *ex* artt. 1362 e seguenti. La dottrina si è a lungo interrogata sull'applicabilità di tali regole ermeneutiche anche al testamento, concludendo per la ricerca della volontà del testatore sulla base di elementi intrinseci alla scheda, lessicali e logici, così come estrinseci, come la cultura, la mentalità e perfino l'ambito domestico del *de cuius.*

(13) Ai sensi dell'art. 601 c.c., "*le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio*", che, a sua volta, è pubblico o segreto. I requisiti di forma del testamento olografo costituiscono oggetto di una importante casistica giudiziaria. Una lettera munita dei requisiti di legge è stata ritenuta testamento valido; parimenti valide sono state ritenute la redazione del testamento su più fogli separati tra cui sussista collegamento logico e la redazione progressiva, non eseguita in unico contesto temporale.

(14) La circostanza ha assunto rilievo decisivo con il passaggio in giudicato della sentenza, che, risolvendo la controversia e sostituendosi alla volontà delle parti, ha prodotto gli effetti dell'art. 459 c.c.: "*L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione*".

stata parimenti informata della pendenza della lite (circostanze poi rivelatesi dirimenti nell'ottica della soddisfazione effettiva delle pretese di Caio, per assicurare che, all'esito definitivo del giudizio, potesse rivolgersi con successo ai depositari dei titoli e delle liquidità).

4. *La vicenda processuale civile*. — La domanda giudiziale posta da Caio con la rituale notifica dell'atto introduttivo, anche trascritto a c.d. "*effetto prenotativo*" sui beni immobili relitti ai sensi degli artt. 2653 e 2645 c.c., era tesa a chiedere l'accertamento e la validità della scheda lasciata dal *de cuius* il cui originale era, per quanto sopra esposto, introvabile e non pubblicabile (15).

L'oggetto della domanda di accertamento dei fatti e di assegnazione della metà disponibile dei beni ereditari, *ex* art. 537 c.c. (16), prevedeva anche l'eventuale indegnità del legittimario, con ogni effetto di legge conseguente, *ex* art. 463 c.c. (17), qualora si fosse dimostrata la sua personale responsabilità, a qualsiasi titolo, nella mancata pubblicazione del testamento (Caio, infatti, per quanto sopra esposto, era ben consapevole dell'esistenza del testamento e della copia legalizzata esistente nell'archivio dell'ambasciata italiana sita all'estero; motivo per cui, sorpreso dalla mancata pubblicazione, si è rivolto ad uno studio legale specializzato in materia successoria, dando mandato di incardinare la causa dinanzi al competente Foro giudiziario, nei confronti del legittimario).

Esperite le formalità introduttive e pendente il giudizio, il figlio adottivo Mevio si costituiva contestando la domanda e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attrici, ritenute non provate; e, in via subordinata riconvenzionale, l'accertamento che le disposizioni testamentarie *de quibus* fossero lesive della quota legittima a lui spettante, quale unico erede legittimario del *de cuius*.

In sostanza, il legittimario Mevio sosteneva di essere unico soggetto legittimato a succedere al *de cuius*, in particolare pretendendo di avere ignorato l'esistenza del testamento, anzi, più esattamente, precisando di avere appreso che il testamento fosse stato legittimamente distrutto, molti anni prima, dal testatore (18).

Lo stesso convenuto Mevio dispiegava, subordinatamente, come precisato, domanda di attribuzione della quota di legittima, nel caso in cui fosse stata provata l'esistenza del testamento e, per l'effetto, l'eredità fosse assegnata per la disponibile a Caio, attore.

Sotto il profilo fattuale, in sede di costituzione, le difese di parte convenuta si basavano sulla "*distruzione*" della scheda che il *de cuius* aveva (secondo Mevio) volontariamente "*effettuato*" nel 1998 (19).

(15) Più specificamente la domanda giudiziale non escludeva la sussistenza dei diritti di legittima del figlio adottivo, eventualmente soggetti a censura in caso di accertata indegnità, ma reclamava la nomina di erede, attribuita dal testatore, ben potendo l'erede essere soggetto non legittimario.

(16) È il caso della riserva di legge a favore dei figli.

(17) Casi d'indegnità, tra cui al n. 5 è prevista la distruzione del testamento.

(18) Ai sensi dell'art. 684 c.c., "*il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato*", salvo il caso della distruzione dolosa, come da domanda giudiziale della fattispecie in esame e sentenza conforme.

(19) Le disposizioni testamentarie sono soggette a revoca, *ex* artt. 679 e seguenti c.c.; la revoca può essere espressa, con un nuovo testamento o con un atto dichiarativo del testatore ricevuto da notaio, o implicita, ad esempio nella redazione, *ex* art. 682 c.c., di un nuovo testamento recante disposizioni incompatibili, ovvero nella distruzione, *ex* art. 684 c.c., del testamento olografo, "*a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore*", come è avvenuto nella circostanza.

Di contro, a sostegno delle sue tesi, l'attore deduceva, *inter alia*, la sussistenza della copia autenticata della scheda — depositata dal *de cuius* negli archivi dell'Ambasciata italiana presso la quale aveva prestato attività di servizio — e di aver avuto piena consapevolezza dell'esistenza dell'originale (che, ricordiamo, gli era stato affidato dallo stesso testatore in pendenza dei viaggi esteri), in seguito irreperibile.

Caio ha così dato un principio di prova finalizzato a offrire evidenza certa dell'avvenuta redazione del testamento, consentendo la presunzione (20) che il *de cuius*, nel cui domicilio domestico si trovava la scheda, non l'avesse volontariamente distrutta al fine di revocarne le disposizioni, *ex* art. 684 c.c. (potendosi, peraltro, ritenere che, diversamente, egli ne avrebbe informato gli uffici dell'Ambasciata ove era conservata la copia da lui stesso depositata).

Il giudizio, a seguito di un reiterato, quanto inutile, tentativo di composizione ad iniziativa di Caio, è proseguito ed è stato istruito.

5. *L'interrogatorio formale di parte convenuta*. — Parte attrice chiedeva ammettersi interrogatorio formale del convenuto tramite capitoli formulati sulla circostanza della "*distruzione*" della scheda e il Tribunale disponeva conformemente (21).

E così, in sede di interpello l'interrogando dichiarava "*di non aver mai saputo dell'esistenza di un testamento*" (come da verbale in atti di causa).

Tuttavia, durante l'espletamento dell'interrogatorio formale (e la circostanza non è di poco conto per quanto poi emerso in sede penale, vedi *amplius* nel prosieguo) Mevio si riferiva più volte a Sempronia, già compagna del padre adottivo, dichiarando di aver chiesto "*chiarimenti alla sig.ra* (ndr. Sempronia) *la quale mi ha riferito che mio padre ... aveva redatto una scheda con le sue volontà nell'intento di tutelare la mia persona*"; poi continuava "*la stessa mi ha riferito che mio padre ... aveva distrutto la scheda. Ciò sarebbe avvenuto attorno al 1998. Non mi specificò se era stato bruciato*" (come da verbale in atti di causa) (22).

6. *Le risultanze testimoniali del giudizio civile sull'esistenza del testamento*. — In un tale contesto, la difficoltà processuale istruttoria maggiore affrontata da Caio, quale attore onerato *ex lege* e quale beneficiario del testamento, riprodotto in fotocopia (seppur "*autenticata*"), è stata fornire *la probatio diabolica* che il documento originale — ed irreperibile — non fosse stato distrutto dal *de cuius*, come (pur contraddicendosi) sosteneva parte convenuta, bensì da soggetti terzi (sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte che ammette che tale prova possa essere fornita per testimoni, giuramento decisorio o suppletorio o per presunzioni purché gravi, precise e concordanti (23)).

(20) Ai sensi dell'art. 2727 c.c., "*le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato*", con ciò dandosi ingresso nel sistema giudiziario alla prova logica concorrente di altri elementi probatori, quali sono, oltre ai documenti rilevanti e alle testimonianze, gli indizi e la mancata contestazione dei fatti circostanziati in domanda, in base al principio enunciato dall'art. 115 c.p.c., accreditato da una consolidata giurisprudenza di legittimità.

(21) L'interrogatorio deve essere condotto in conformità ai modi previsti dall'art. 230 c.p.c. ed è reso dalla parte legittimata a rendere la confessione.

(22) La condotta di Sempronia nella presente vicenda è assolutamente centrale (e la sentenza in commento ne dà ampiamente atto), poiché la stessa è stata condannata, in primo grado, per aver commesso il reato di cui all'art. 490 c.p. per aver "*distrutto, soppresso o occultato il testamento olografo di ...*" (il giudizio si è poi concluso in appello con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione).

(23) Cfr. Cass. Civ. n. 952/1967, in *Centro Elettronico di Documentazione https://www.italgiure.giustizia.it/*, per la quale: "*nell'ipotesi di perdita — comprendente sia il caso di smarrimento, sia*

Nel corso dell'attività istruttoria si è così provata, mediante la produzione documentale della copia autenticata legalizzata, la precedente esistenza materiale del testamento; e, mediante prova testimoniale confermata da numerosi indizi concorrenti, la sua avvenuta distruzione ad opera di Sempronia, terzo abituale frequentatore del domicilio domestico del *de cuius*.

Tale circostanza, infatti, è quella emersa, tramite risultanze univocamente rese (v. *infra*) dai numerosi testi escussi su istanza dell'attore Caio: quest'ultimo ha così dato definitiva prova in giudizio dell'intervenuta, fraudolenta, distruzione, della scheda originale relitta dal *de cuius* ad opera di un soggetto terzo, e non da parte del testatore; come, peraltro, in seguito è stato accertato anche in sede penale, nel giudizio intentato da Caio nei confronti del "*distruttore*" (v. *infra*).

Nel caso di specie, quindi, Caio, sottoposto all'*onus ex* art. 2697 c.c. (24), è riuscito a dare una (difficilissima) prova, di per sé ulteriormente complicata dalle limitazioni previste dagli artt. 2724 n. 3 c.c. e 2725 c.c. (25), dimostrando l'esistenza del testamento e l'assenza di sua colpa nello smarrimento.

Anche a causa di ciò, il giudizio è durato diversi anni nel corso dei quali si è svolta una intensa probatoria (il ruolo generale è del 2012 e la sentenza è del 2023).

Seguono, in sintesi, gli elementi emersi dall'istruttoria testimoniale.

quello di distruzione — della scheda testamentaria, la prova diretta alla dimostrazione dell'esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento è soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto degli artt.2724, n.3 e 2725 cod.civ. e, percio, non può essere ammessa, se concorrano la colpa o il dolo dell'erede testamentario nella perdita del testamento. La detta limitazione trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia non autentica del testamento sia conforme all'originale andato smarrito, in quanto tale accertamento concreta una forma di ricostruzione dell'atto, tenuto presente che la copia non autenticata di esso non può avere, di per sé, alcun valore probatorio. Ai fini della determinazione del contenuto della prova debbono, peraltro, essere tenute distinte la situazione dell'erede, che ha avuta la detenzione della scheda, e quella dell'erede, che non l'ha mai avuta. Nel primo caso, l'erede già detentore della scheda ... deve dare, anzitutto, la prova che la perdita della scheda è avvenuta per caso fortuito ... ovvero di essere esente da colpa nell'avere affidato la scheda ad un terzo, che l'abbia, a sua volta, perduta per una qualsiasi causa. Nel secondo caso, l'erede, che non abbia mai avuto la detenzione della scheda, è senz'altro ammesso a provare per testimoni la preesistenza della scheda ed il suo contenuto.". Più recente cfr. Cass. Civ. 22191/2020: "*l'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale — rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione —, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute*", in *Centro Elettronico di Documentazione https://www.italgiure.giustizia.it/*.

(24) L'onere della prova a carico di "*chi vuol far valere un diritto in giudizio*" disposto dall'art. 2697 c.c. è uno dei principi fondamentali del contraddittorio nel giudizio civile.

(25) Gli artt. 2724 (eccezioni al divieto della prova testimoniale) e 2725 (atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta) c.c. introducono principi rigorosi sulla formazione della prova e, quindi, sulle modalità del contraddittorio nel giudizio civile.

Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice hanno confermato la fondatezza della domanda attorea e le circostanze fattuali ad essa sottese e sono state *amplius* evidenziate dal Tribunale in sede decisoria (26).

È stata provata *in primis* la circostanza che la scheda testamentaria *de qua* era esistente sino al 17.7.2012, quando il *de cuius* si trovava ricoverato, in fase terminale ma perfettamente *compos*, presso l'Ospedale ed ha chiesto al nipote (poi futuro testimone), coerentemente con le disposizioni da lui lasciate per scritto, di prendere "*presso la sua casa di abitazione in ... il testamento in originale ... e di consegnarlo successivamente a ...*" (come da verbale in atti di causa).

Un altro testimone (un amico di famiglia) indifferente alle parti in causa, ha così risposto alle domande rivoltegli dal Giudice: "*nel luglio del 2011 ho aiutato i coniugi ... ad effettuare un trasloco. È vero che in quell'occasione, in un cassetto di un mobile è stata rinvenuta una busta gialla. La sig.ra ... ha preso la busta e l'ha aperta. Ho potuto così constatare che all'interno vi erano un paio di fogli ... Ho visto solo che all'inizio vi era scritta la frase "il sottoscritto ...". Alla fine del secondo foglio ho visto che c'erano alcuni timbri. La disse che si trattava del testamento dello stesso ...*" (come da verbale in atti di causa).

In successiva udienza, tali dichiarazioni sono state confermate espressamente da altro testimone (collega di lavoro), indifferente, che ha dichiarato: "*nel luglio 2011, un sabato ... ho aiutato la e il marito al trasloco della mobilia dall'appartamento int.8 all'appartamento int.1 dello stabile di Viale In quell'occasione all'interno di un cassetto di un mobile la ... trovò una busta di colore giallo che ci mostrò. La ... disse che all'interno della busta vi era il testamento del fratello ... e disse che avrebbe dovuto consegnarlo al fratello ... Ho visto che la ... ha estratto dalla busta un documento, mi sembra composto da due fogli; nel documento ho solo visto che erano presenti dei timbri*" (come da verbale in atti di causa).

Un altro teste (amico di famiglia) ha, ancora, confermato che il testamento era stato conservato a casa del germano Caio nel periodo in cui il testatore si trovava all'estero a causa del suo lavoro: "*nel settembre 2011 ... la stessa consegnò a una busta gialla che conteneva una scheda testamentaria*" (come da verbale in atti di causa).

7. *Le risultanze testimoniali del giudizio civile sull'avvenuta distruzione dell'originale della scheda testamentaria*. — Nell'ambito del giudizio è parimenti emerso che Sempronia, già compagna del *de cuius* ed unica teste citata in giudizio dal convenuto Mevio, era perfettamente consapevole dell'esistenza del testamento relitto da quest'ultimo.

E, soprattutto, è stato accertato che fosse lei la "*distruttrice*" dell'originale della scheda (e, infatti, è stata imputata, nel giudizio penale intentato da Caio, per il reato previsto e punito dall'art. 490 c.p. rubricato "*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*" (27).

Due testi "*chiave*", entrambi indifferenti alle parti, hanno così, rispettivamente, risposto ai capitoli di prova ammessi dal Tribunale ed a loro rivolti:

(i) "*è vero che verso fine ottobre-inizi novembre 2012 ho incontrato la signora lungo*

(26) Il testamento in questione, secondo il Tribunale, "*si pone dunque come fonte regolatrice della successione di ...*". Il Giudicante è giunto a tale conclusione tramite un percorso ricostruttivo "*collimante con le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio*" (dalla sentenza in commento).

(27) "*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute*". Il legislatore, secondo la dottrina maggioritaria, ha voluto qui tutelare la fede pubblica, relativamente alla conservazione degli atti veri.

la strada che portava ai terreni che erano affidati a me per la coltivazione; in quell'occasione la signora ... aveva con sé un documento e disse che aveva trovato il testamento di ...";

(ii) "*è vero che verso fine ottobre-inizi di novembre del 2012 ho incontrato la signora mentre mi trovavo insieme a ... lungo la strada dei terreni derelitti di ... che erano stati affidati al per la coltivazione del tabacco. La signora era agitata ed aveva con sé un documento che ci fece vedere. Si trattava del testamento di ...*" (come da verbale in atti di causa).

Tali risposte, fornite dai testi per conoscenza diretta del fatto, sono state ritenute particolarmente rilevanti dal Tribunale in sede di decisione, soprattutto perché le medesime dichiarazioni sono state dagli stessi fornite, in maniera conforme, nell'ambito del giudizio penale che ha poi portato alla sentenza di primo grado che ha condannato Sempronia per il reato di cui all'art. 490 c.p., ovvero per la distruzione e/o l'occultamento del testamento relitto dal *de cuius* (28).

8. *La testimonianza resa in sede civile dalla accertata "*distruttrice*" della scheda*. — Discorso a parte, merita la testimonianza resa da Sempronia, di fatto unica teste ammessa su istanza di Mevio che abbia reso dichiarazioni in risposta ai capitoli di prova formulati dal convenuto (che, nel corso del giudizio, è stato assistito da tre diversi legali che si sono succeduti nel mandato).

Sempronia ha dichiarato: "*il ... mi disse che aveva redatto in ... un testamento in favore della sorella. Non ho mai avuto modo di vedere l'atto. Il ... mi riferì che, una volta rientrato in Italia, aveva distrutto il testamento ... Il mi disse che aveva invitato a casa un'amica ... secondo quanto mi ha riferito ... venne distrutto il testamento*" (come da verbale in atti di causa).

Tale esito testimoniale è stato contestato da Caio, i cui legali hanno ritenuto la teste inattendibile e priva di credibilità, soprattutto per quanto emerso nel giudizio penale ove la stessa era imputata.

Lo stesso G.I., evidentemente preso atto delle difformi risultanze emerse dopo l'escussione dei testi sentiti su istanza di parte attrice, è sembrato esserne consapevole, tanto è vero che più volte si è riservato "*il confronto*" (che poi non ha effettuato a causa di una sostituzione del giudicante dopo la fine della fase istruttoria) tra i testi in questione: "*riservato ogni ulteriore provvedimento anche in ordine all'eventuale confronto tra i testi ...*").

In ogni caso, i legali di Caio hanno sostenuto la tesi che al Tribunale fosse preclusa ogni valutazione sul contenuto della testimonianza resa da Sempronia, attesa la sua qualità prima di imputata e poi di condannata, in primo grado, per il reato *ex* art. 490 c.p..

Va considerato, infatti, che "*non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli art. 197, 1° comma, lett.* a) *e* b)*, 197* bis*, e 210 c.p.p. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto*" (29).

(28) "*Considerato che gli elementi emersi nel corso del giudizio dimostrano che il testamento olografo del 14 marzo 1996 è stato distrutto o occultato da persona diversa del testatore, sicché non può operare la presunzione di revoca di cui all'art. 684 c.c. e tale testamento si pone dunque come fonte regolatrice della successione di ... a tale conclusione può pervenirsi sulla base dello stesso percorso ricostruttivo compiuto nella sentenza ... con la quale il Tribunale di ... ha riconosciuto* (ndr. Sempronia) *penalmente responsabile per il reato di cui all'art. 490 c.p.*" (dalla sentenza in commento).

(29) Cfr. *ex plurimis* Cass. Pen., Sez. VI, 16 settembre 2021, nn. 34561 e 34562 e cfr. SS.UU. n. 12067 del 29 marzo 2010, tutte in *ForoPlus*, la banca dati del *Foro Italiano, https://www.foroplus.it/*.

Nel caso di specie, quindi, Sempronia, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, era da considerarsi incapace a rendere testimonianza, atteso il combinato disposto degli articoli di legge sopra citati (confermati dal richiamato ed autorevole orientamento della Corte di legittimità), visto che è stata, nell'ordine, dapprima indagata, poi imputata e, infine, condannata a mesi dieci di reclusione (con pena sospesa) per il reato previsto e punito dall'art. 490 c.p. per aver "*distrutto, soppresso o occultato il testamento olografo di ...*" e non è mai stata assolta — o irrevocabilmente prosciolta, vista l'intervenuta prescrizione — per non aver commesso tale fatto (unica circostanza che avrebbe consentito la sua capacità a testimoniare).

9. *La vicenda processuale penale*. — Come sopra anticipato, Caio, consapevole dell'esistenza del testamento, avendo contezza di elementi ed indizi concorrenti per ritenere che la scheda originale fosse andata distrutta per fatto e colpa di terzi e non per volontà del testatore, ha adito la giurisdizione penale per far accertare tale fatto.

In sintesi, il primo grado si è concluso con la pronuncia del Tribunale Penale competente territorialmente, che ha condannato Sempronia (la teste escussa su istanza di Mevio nel giudizio civile) per il reato *ex* art. 490 c.p., per aver ella soppresso il testamento olografo del *de cuius*.

L'imputata è stata condannata a mesi dieci di reclusione, con pena sospesa e non menzione della condanna e, ancora, al risarcimento del danno cagionato in favore della parte civile, da liquidarsi separatamente, pur con riconoscimento di una provvisionale.

L'imputata acconsentiva a sottoporsi ad esame e la parte civile costituita (Caio) produceva copia del testamento olografo (la medesima prodotta nella causa civile) e copia dei verbali dello stesso giudizio civile.

Il Giudice penale, alla luce della espletata istruttoria dibattimentale, riteneva "*pacificamente provata la responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica, sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi*".

In particolare, riteneva emerse e provate le circostanze della redazione del testamento, del deposito presso l'Ambasciata estera, della consegna a Caio e della conservazione a sua cura sino al rientro in Italia del *de cuius*, nel settembre del 2011, come confermato da tutti i testimoni escussi in dibattimento.

Il Tribunale penale considerava le dichiarazioni rese dai testi "*tra loro del tutto coerenti*"; e, inoltre, considerava particolarmente rilevanti i "*verbali del giudizio civile acquisiti in atti*".

Alla luce di tali univoche circostanze, ha statuito ritenendo "*integrato il reato oggetto di imputazione: il testamento olografo redatto dal ... mentre era in vita e mai superato da altre volontà testamentarie né dallo stesso materialmente distrutto, è stato distrutto o comunque occultato in epoca successiva al decesso del predetto e, di fatto, mai pubblicato*".

Così valutando tali indizi "*gravi precisi e concordanti*" (30) in base ad una "*valutazione unitaria*" ha ritenuto "*raggiunta la prova dell'attribuzione del fatto all'imputata, non traducendosi tale ricostruzione in una mera ipotesi o congettura*".

In particolare, è emersa la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputata "*indirettamente avvantaggiata dalla mancata esecuzione delle disposizioni testamentarie di ..., in quanto ciò avrebbe consentito la piena gestione dell'asse ereditario da parte*

(30) La Suprema Corte, sul criterio di valutazione di cui all'art. 192 c. 2 c.p.p. ha confermato tali necessari requisiti "*che devono tutti rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere a rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale*" (cfr. *ex multis* Cass. Pen. n. 4663/2013), in *ForoPlus*, la banca dati del *Foro Italiano, https://www.foroplus.it/*.

di (ndr. il figlio adottivo), *a lei particolarmente vicino e ritenuto (dal padre e da tutti i familiari escussi in dibattimento) non pienamente in grado di autogestirsi in maniera equilibrata ed idonea*".

Avverso tale sentenza ha proposto appello Sempronia.

La Corte d'Appello adita in sede di gravame ha "*preliminarmente osservato che, anche a voler condividere la data di consumazione riportata in imputazione, il reato contestato è ormai estinto essendo il termine di prescrizione spirato il ...*".

Ha poi aggiunto che "*non ricorrono poi i presupposti di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p ... in altre parole può emettersi una sentenza di proscioglimento nel merito ... solo quando la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione .. che a quello di apprezzamento ... così non è nel caso di specie*".

In pratica, la Corte di secondo grado ha ritenuto "*avvalorata da alcune delle prove raccolte*" la ricostruzione del giudice di primo grado, così ritenendo di non poter procedere con la formula assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; e, tuttavia, ha emesso pronuncia di intervenuta estinzione del reato, per mera prescrizione, a causa del decorso dei termini.

Per quel che rileva nella presente sede, la riforma della pronuncia del Tribunale, intervenuta nel secondo grado di giudizio — che, come precisato, si è concluso con la dichiarazione di non doversi procedere a carico dell'imputata, poiché il reato si è estinto per mera prescrizione — non muta le questioni in esame.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo univocamente stabilito che "*la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze*" (31).

Nel caso di specie, così non è stato; rimangono, pertanto, ferme le ricostruzioni fattuali compiute dal Tribunale penale, senza che queste possano essere "*rimosse*" dalla mancata dichiarazione di responsabilità penale, preclusa per mera sussistenza della fattispecie estintiva causata dalla prescrizione (e non dall'assoluzione dell'imputata, con ogni conseguente effetto sulle statuizioni del giudizio civile) (32).

10. *Le risultanze dai verbali di sommarie informazioni*. — Fermo quanto emerso nella fase decisionale nel giudizio penale, già sopra evidenziato, per completezza riportiamo qualche estratto dai verbali di sommarie informazioni che la P.G. ha redatto, presso la Procura della Repubblica, sentendo le persone informate sui fatti (con la precisazione che, nella quasi totalità dei casi, si è trattato delle medesime persone assunte come testi nell'ambito del giudizio civile).

Ha assunto particolare rilievo la deposizione di un soggetto (indifferente alle parti) che,

(31) Cfr. *ex multis* Cass. Pen. n. 43853/2013, Cass. Pen. n. 10284/2014, Cass. Pen. n. 23680/2013, tutte nel solco delle SS.UU. n. 35490/2009, tutte in *ForoPlus*, la banca dati del *Foro Italiano, https://www.foroplus.it/*.

(32) La Suprema Corte ha statuito con sentenza n. 18025 del 2019, peraltro sulla scia di un orientamento consolidato da tempo (cfr. le pronunce nn. 1593/2017 e 21299/2014 Rv. 632928), che "*nulla impedisce al giudice civile tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa di tenere conto delle acquisizioni probatorie del processo penale*", precisando inoltre che gli elementi acquisisti dal giudice penale sono "*liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.*", tutte in *Centro Elettronico di Documentazione https://www.italgiure.giustizia.it/*.

oltre a quanto precisato sull'esistenza della scheda testamentaria, ha reso informazioni sul rapporto tra Mevio e Sempronia e sullo "*stato*" del primo: "*riporto quanto mi fu detto da* (ndr. il *de cuius*) *circa lo stato di salute sia fisico che mentale del figlio, che mi fu detto essere non tanto normale, quindi di avere una sorta di deficienza psichica, accentuata dalla morte del padre che gli fa avere secondo il mio modesto parere una sorta di sudditanza psicologica nei confronti della signora* (ndr. Sempronia) *difatti lui non prende e non ha mai preso nessuna decisione circa la gestione di tutte le sue proprietà che sono a Posso dire che quando li ho visti insieme ... l'uomo non ha mai preso nessuna decisione di sorta e tutte quelle che lui ha preso sono state a lui indotte dalla* (ndr. Sempronia) *ribadisco che secondo me con il suo modo di fare induce il* (ndr. Mevio) *a fare tutto ciò che lei dice*".

Ha poi ulteriormente raccontato quanto segue, riferendosi al ritrovamento del testamento di Mevio: "*sia io che mia moglie ... incontrammo* (ndr. Sempronia) *una domenica pomeriggio, non ricordo se alla fine di ottobre o l'inizio di novembre ... che era alla guida della sua vettura presumo, la stessa si presentò a noi molto alterata e senza che noi le avessimo chiesto qualcosa, ci disse di aver trovato il testamento di* (ndr. Mevio), *anzi ce lo mostrò, dicendo che era una cosa vecchia ... ribadisco di aver visto la lettera che era in originale, scritta a mano su di un foglio, con su riportato un timbro dell'Ambasciata d'Italia del ...*" (estratti dal verbale di sommarie informazioni).

Un altro soggetto, moglie del precedente informatore, confermando tale ultima circostanza, ha così ulteriormente precisato: "*i toni di* (ndr. Sempronia) *nei confronti di* (ndr. Caio) *sono stati sempre crudi e cattivi, lei ha paventato la paura di non poter più usufruire dei capitali e degli immobili del compagno e che anche se non sarebbe riuscita ad avere niente non avrebbe fatto prendere nulla anche a* (ndr. Caio) *... posso solo dire che* (ndr. Caio) *le poche volte che io ci ho parlato non ha mai speso una parola di cattiveria nei confronti della* (ndr. Sempronia) *anzi secondo me forse è davvero interessata alle cure del nipote e soprattutto è dispiaciuta dell'allontanamento di quest'ultimo dalla famiglia del padre*" (estratti dal verbale di sommarie informazioni).

11. *Le disposte acquisizioni documentali nell'ambito del giudizio civile*. — Pertanto, si capisce bene quanto tali dichiarazioni (poi ribadite nell'ambito del processo civile) potessero assumere rilevanza ai fini della decisione.

Motivo per cui, l'attore, in corso di causa (dopo lo spirare dei termini istruttori), aveva presentato al Giudice civile istanza finalizzata al deposito di nuova documentazione (per l'appunto inerente il giudizio penale), preso atto della quale, il Tribunale ha così disposto: "*il Giudice dà termine alla parte attrice fino al ... per il deposito in via telematica della documentazione relativa al procedimento penale a carico di ...*".

12. *Le reciproche intersezioni tra i giudizi civile e penale*. — L'esito delle attività istruttorie, in sede civile e penale, si è, pertanto, dimostrato del tutto coincidente e l'intervenuta prescrizione del reato *ex* art. 490 c.p., dichiarata in secondo grado, non ha interferito in alcun modo con la causa civile, anzi ne ha avvalorato la fondatezza.

Infatti, il Tribunale civile, nello statuire che la scheda *de qua* fosse andata distrutta o occultata da persona diversa del testatore, ha ritenuto che:

"*a tale conclusione può pervenirsi sulla base dello stesso percorso ricostruttivo compiuto nella sentenza n. ... con la quale il Tribunale di ... ha riconosciuto ...* (ndr. Sempronia) *penalmente responsabile per il resto di cui all'art. 490 c.p., in relazione alla vicenda della distruzione o dell'occultamento del testamento di ...; percorso ricostruttivo invero collimante con le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del presente giudizio*".

Sulla possibilità di tener conto dei fatti come accertati in sede penale nell'ambito del giudizio civile, il Giudicante ha così applicato — correttamente, ad avviso di chi scrive — i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (33), in forza dei quali l'accertamento in questione ben può essere operato anche ove il reato sia poi risultato estinto per prescrizione (come è accaduto nel caso in esame) e il giudizio si sia concluso con una declaratoria di non doversi procedere a carico dell'imputata.

13. *L'intercorsa transazione tra le parti in causa*. — In un tale contesto, la causa civile si è prorogata ben oltre il periodo di quattro anni, come noto ritenuto fisiologico (34) ed a causa del numero dei testi ammessi ed escussi, nonché per l'intervenuta pandemia da Covid-19, che ha contribuito a protrarre il differimento dell'udienza conclusiva.

Nelle more di tale udienza, le parti, assistite dai rispettivi legali, hanno negoziato una transazione, in virtù della quale Mevio ha riconosciuto la nomina di erede di Caio, già effettuata da parte del de *cuius*, con la previsione che i beni sarebbero stati suddivisi tra loro in conformità ai rispettivi *desiderata*.

Tale transazione, come previsto dal testatore, non ha mutato la qualità degli eredi e, con essa, le parti contraenti hanno determinato il trasferimento dei beni relitti.

La transazione è stata sottoscritta e scambiata tra le parti, con espresso impegno reciproco a procedere, mediante atto pubblico, in un termine prestabilito, alla divisione dei beni.

Tuttavia, la transazione non è stata eseguita nel termine per fatto di Mevio, pure invitato alla stipula dinanzi a notaio.

I legali di Caio, attore, hanno informato il Tribunale, *ex* art. 88 c.p.c. (35), nel rispetto dei principi di lealtà e probità, della transazione stipulata e ineseguita.

Il Tribunale ha reiterato il rinvio per la precisazione delle conclusioni e le parti hanno eseguito in conformità, precisando le conclusioni e chiedendo i termini, *ex* art. 190 c.p.c., per la redazione degli atti difensivi conclusivi.

Il giudizio si è poi concluso con la pubblicazione della sentenza in commento che ha dato pienamente atto dell'intervenuto accordo in questione (36), ritenendolo "*immediatamente produttivo di effetti*" e tale da "*aver definito ogni motivo di contrasto in ordine alle questioni dedotte nel presente giudizio*":

(33) "*Nell'ipotesi di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione — che non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 654 cod. proc. pen. — il giudice civile (nella specie in sede di regresso da parte del condebitore solidale che aveva risarcito il danno cagionato dal dipendente) deve interamente rivalutare il fatto ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni*" (cfr. Cass. Civ. 16559/2005 e, successiva, cfr. Cass. Civ. 21229/2014 sulla possibilità per il giudice civile a "*procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti ... tenuto conto del fatto che non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato*"; e, ancora, conformi, cfr. Cass. Civ. 24475/2014, Cass. Civ. 14570/2017, Cass. Civ. 17316/2018), tutte in *Centro Elettronico di Documentazione https://www.italgiure.giustizia.it/*.

(34) La legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "*Pinto*", ha previsto il diritto all'equa riparazione (ed il correlato indennizzo per l'instante) per il mancato rispetto del "*termine ragionevole*" di durata del processo.

(35) I comportamenti sleali, apprezzabili in quanto tali dal Giudice in corso di causa e in sentenza, consistono in attività rivolte ad alterare il principio del contraddittorio ovvero a perseguire fini defatigatori, comunque ad intralciare il corretto decorso del processo.

(36) Valido sotto il duplice profilo dichiarativo e dispositivo.

"*che, per il resto, e cioè con riferimento alla domanda di riduzione per lesione di legittima proposta in via riconvenzionale dal convenuto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi ritenere che su tale punto sia pienamente valido ed efficace l'accordo transattivo raggiunto tra le parti e formalizzato in una scrittura privata del; accordo che ... va logicamente inteso come accordo di reintegrazione della legittima, ovverosia come negozio con il quale l'odierna attrice ha riconosciuto/assegnato a ... taluni elementi del patrimonio ereditario al fine di tacitare i diritti di legittimario vantati dal convenuto*" (dalla sentenza in commento).

14. *L'interpretazione del testamento.* — In tema di interpretazione del testamento vige il principio generale, univoco e consolidato, nella giurisprudenza di legittimità (37), della conservazione della volontà del *de cuius* dichiarata e non revocata nel momento della morte.

In caso di irreperibilità del testamento olografo, infatti, vale la presunzione *iuris tantum* che il *de cuius* lo abbia distrutto a fini di revoca delle sue volontà precedenti, in conformità alla statuizione della Suprema Corte, più volte in seguito confermata: "*il fatto che una scheda testamentaria, di cui si affermi o si provi l'esistenza in un periodo precedente alla morte del de cuius, sia divenuta irreperibile, pone in essere una presunzione di revoca*" (38).

La prova contraria può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni, in primo luogo, sull'esistenza della scheda nel momento della morte e, quindi, sulla circostanza che il mancato reperimento della scheda non sia dovuto a distruzione da parte del testatore a fini di revoca delle sue volontà; in secondo luogo, sull'articolazione delle disposizioni, insuscettibili, in difetto di prove concorrenti, di essere provate dalla produzione di fotocopia del testamento.

Nel caso di specie, l'erede universale, avente causa del *de cuius* unitamente al legittimario per la quota di spettanza *ex lege*, è stato, infatti, agevolato nell'esercizio dei suoi diritti dal rinvenimento del documento in questione, formalizzato come copia autentica negli atti dell'Ambasciata, avendo così dovuto provare "*soltanto*" l'esistenza del testamento nel momento della morte e la distruzione ad opera del soggetto terzo, essendo incontroverso il contenuto della scheda.

La distruzione e la conseguente mancata pubblicazione del testamento, in difetto di ripristino delle condizioni di legalità, avrebbero favorito *de facto* Mevio, il figlio adottivo del *de cuius*, in qualità di suo legittimario esclusivo, assegnatario nella scheda di un unico legato.

Mevio, infatti, in caso di pubblicazione, avrebbe concorso, *ex* art. 537 c.c., con Caio, erede universale, potendo ambire *ex lege* soltanto alla riserva in suo favore, nella circostanza pari alla metà del patrimonio derelitto, se non fosse intervenuta la "*provvidenziale*" distruzione della scheda ad opera di Sempronia, surrettiziamente interessata alla totale ed esclusiva devoluzione ereditaria in favore dello stesso Mevio.

In concreto, sulla base delle disposizioni testamentarie (poi rese pubbliche) eseguite conformemente, avrebbe avuto luogo il concorso della successione testamentaria con la

(37) "*Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento*" (cfr. Cass. Civ. 23393/2017 e, conformi, Cass. Civ. 23278/2013 e Cass. Civ. 5487/2024), in *Centro Elettronico di Documentazione https://www.italgiure.giustizia.it/*.

(38) La risalente Cass. Civ. 3286/1975 e, successive conformi, cfr. Cass. Civ. 12098/1995, Cass. Civ. 17237/2011, Cass. Civ. 10847/2019 e Cass. Civ. 22191/2020, tutte in *Centro Elettronico di Documentazione https://www.italgiure.giustizia.it/*.

successione necessaria, o legittimaria, e l'eventuale contraddittorio giudiziale avrebbe riguardato la legittimità delle disposizioni e, al più, l'interpretazione dell'onere modale, eventualmente suscettibile di stima economica ai fini della congruità della quota di spettanza, in favore del legittimario medesimo, con esclusione di qualsivoglia altra pretesa di soggetti terzi, data l'assegnazione dell'universalità dei beni all'erede nominato.

15. *La sentenza di primo grado*. — Ferma la parte dispositiva della pronuncia già sopra riportata, per completezza seguono ulteriori stralci del provvedimento estratti dalla sua parte motiva, utili a comprendere l'*excursus* ed il ragionamento operato dal Tribunale:

"*considerato che gli elementi emersi nel corso del giudizio dimostrano che il testamento olografo del 14 marzo 1996 è stato distrutto o occultato da persona diversa del testatore, sicché non può operare la presunzione di revoca di cui all'art. 684 c.c. e tale testamento si pone dunque come fonte regolatrice della successione di ...;*

ritenuto, pertanto che, in accoglimento della domanda attorea debba dichiararsi che la successione di ... nato a ... il ... e deceduto a ... il ... (v. certificato di morte di cui al doc. 2 produzione attorea) è regolato dal suo testamento olografo del 14 marzo 1996, depositato in pari data in copia autentica nell'archivio dell'Ambasciata d'Italia in ... e distrutto od occultato da persona diversa dal testatore".

16. *La fase post giudiziale e l'esecuzione delle volontà del* de cuius. — All'esito del passaggio in giudicato di detta sentenza, Caio si è rivolto ad un notaio di Roma, per provvedere agli adempimenti richiesti.

Il Notaio, previa diligente consultazione del Notariato sulle circostanze *de quibus*, ha informato la parte che la "*pubblicazione*" vera e propria del testamento, di per sé, non è consentita nella fattispecie, non essendo "*disponibile*" un'originale della scheda testamentaria (a causa della sua distruzione o del suo occultamento, come accertato da due diversi Tribunali), ma solo una copia, ed essendo, pertanto, la materia disciplinata dalla sentenza in commento, sia pure con riferimento alle disposizioni del testamento medesimo.

È evidente che, nell'ambito dei negozi *mortis causa*, la forma, come già è stato detto, assume un ruolo fondamentale, in particolare nel caso del testamento, non potendo più l'autore ripetere la dichiarazione o fornire chiarimenti in merito.

Pertanto, per tale tipologia di istituti, la forma ha una funzione presupposta di vera e propria condizione di giuridicità del negozio.

In forza di tale principio del formalismo — che caratterizza e distingue il testamento dagli atti *inter vivos* e, in particolare dal contratto, specie quanto all'aspetto della prova delle dichiarazioni rese dalle parti — il caso in esame assume particolare rilievo casistico, considerato il rinvenimento della "*copia autenticata*" del testamento medesimo in una sede "*qualificata*" (l'ufficio preposto al ricevimento di atti di un'Ambasciata d'Italia sita all'estero).

Ciò fermo, sotto il profilo strettamente giuridico è chiaro che la natura della "*fotocopia*" non può che essere diversa da quella del testamento originale: la prima è una riproduzione fotografica, il secondo un documento olografo, datato e sottoscritto.

Per tali considerazioni, la mera fotocopia (seppur "*autenticata*" e "*qualificata*") non è considerata documento idoneo a produrre gli effetti sostanziali del testamento, *in primis* quello dell'apertura della successione testamentaria. (39)

(39) Solo il Giudice, come è avvenuto nella fattispecie in commento, può accertare se il documento sia effettivamente la copia di un testamento autentico o un falso.

Nella fattispecie, le pronunce delle autorità giudiziarie che hanno accertato la distruzione e/o l'occultamento dell'originale della scheda, non hanno — a fini di pubblicazione — valore "*sostitutivo*" dell'originale: tuttavia, essendo intervenuto il giudicato (40) che ne ha accertato l'esistenza (e la correlata distruzione/occultamento della scheda redatta dal testatore), gli effetti tipici della successione sono, comunque, garantiti.

In un tale contesto e fermi i principi sopra esaminati, si innesta la questione "*pratica*" notarile sulle modalità attuative, nel rispetto della legge e del regolamento notarile, della *volunctas defunti* (e, al contempo, i diritti di Caio) che viene ora affrontata.

Solitamente, nel caso del verbale di pubblicazione (disponendosi del testamento originale), il comparente consegna al notaio la scheda — espressione delle volontà del *de cuius* — e il notaio provvede agli adempimenti richiesti (41).

Nel caso di specie, in mancanza dell'originale, nonostante il giudicato della sentenza in commento e malgrado l'espresso rinvio alle disposizioni della scheda in essa contenuto, non è stato possibile procedere secondo tali modalità, tenuto conto del duplice divieto normativo imposto al notaio: da un lato, quello *ex* art. 620 c.c. (nella parte in cui si prevede che al verbale sia allegata "*la carta in cui è scritto il testamento*"); e, dall'altro lato, quello *ex* art. 28 della Legge n. 89 del 16 febbraio 2013, in virtù del quale al notaio è fatto divieto di ricevere atti che sono "*espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico*" (42).

Cosicché, mentre l'avente diritto — o presunto tale — può ricorrere ad atto notorio (come peraltro è avvenuto nella fattispecie), dichiarando al notaio le circostanze di fatto e di diritto concernenti la vicenda, non soccorre, nelle circostanze meno ricorrenti, la previsione normativa di un altro documento pubblico unitario, quale un verbale di pubblicazione del testamento "*distrutto*", tale dichiarato da un provvedimento giudiziario, conformemente alle evidenze probatorie recepite in sentenza; con evidenti effetti disagevoli, quanto meno sotto il profilo pratico.

17. *Considerazioni conclusive*. — Gli elementi di interesse generale che si desumono dalla sentenza riguardano:

1. gli esiti dell'attività istruttoria giudiziale in tema di distruzione del testamento e delle prove inerenti;

2. gli effetti attribuiti dal Tribunale alla transazione ineseguita dal legittimario Mevio e, tuttavia, acquisita agli atti processuali e incontestata sotto il profilo fattuale;

(40) Che ha una forza tale che può trasformare il bianco in nero e rendere i quadrati uguali ai cerchi (*facit de albo nigro, aequat quadrata rotundis*), secondo il noto brocardo romano.

(41) Il testamento olografo, secondo una parte della dottrina, anche a seguito della pubblicazione, mantiene la sua natura di scrittura privata; altri, invece, ritengono che il testamento acquista la natura di atto pubblico (per i diversi orientamenti, cfr. in questa rivista, "*La fotocopia del testamento olografo*", estratto a cura di Vincenzo Persiani, in Rivista del Notariato, Anno LIII, Fasc. 5, anno 1999).

(42) È dibattuto, in dottrina e giurisprudenza, il significato da attribuirsi all'espressione "*atti espressamente proibiti dalla legge*". Secondo una massima tralaticia, ricorrente nella maggior parte delle sentenze della Corte di legittimità in materia, tale espressione si riferisce "*non solo agli atti vietati singolarmente e specificamente dalla legge, ma altresì a tutti gli altri atti comunque contrari a disposizioni cogenti della legge stessa, ossia non aderenti alla normativa legale, di ordine formale o sostanziale, per essi prevista a pena di inesistenza, nullità o annullabilita*", cfr. Cass. Civ. 21 aprile 1983 n. 2745, in *Vita Not*., 1984, p. 1132; Cass. Civ. 21 aprile 1983 n. 2744, in *Vita Not*., 1984, p. 1739; Cass. Civ. 3255/1972, in *Riv. Not*., 1973, p. 330.

3. l'accoglimento della domanda in conformità all'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, il rinvio alle disposizioni del testamento, a fini di disciplina della successione.

È *"acquisito agli atti"* che il testamento in copia non possa essere pubblicato per il combinato disposto degli artt. 602 e 620 c.c. e il conforme dettato dell'art. 28 della legge notarile, sopra esaminati; per cui, in caso di distruzione della scheda accertata da sentenza passata in giudicato (come avviene nella circostanza), la pubblicità è assicurata dalla produzione contestuale della sentenza e della copia della scheda vagliata in giudizio: due documenti che, pur idonei all'esecuzione delle volontà del *de cuius* (all'occorrenza in modo coattivo), debbono essere congiuntamente letti e, pertanto, possono verosimilmente ritenersi di non immediata comprensione, al contrario di un "*semplice*" verbale di pubblicazione notarile.

La considerazione che il testamento olografo pubblicato dal notaio conservi, in effetti, la natura di scrittura privata allegata ad atto pubblico (nella fattispecie, il verbale di pubblicazione rogato da notaio) e non mutui, per ciò stesso, nella sua intrinseca essenza, la particolare forza probatoria dell'atto pubblico, depone, tuttavia, a favore della circostanza che, in casi analoghi a quello in commento, il testamento olografo in originale, distrutto e definitivamente "*validato*" in giudizio, possa essere acquisito in copia (ove presente) agli atti del notaio, mediante l'allegazione a verbale, al quale sia parimenti allegata la sentenza passata in giudicato, che ne "*certifichi*" la sussistenza e la validità, nel rispetto delle ultime volontà del *de cuius*, in conformità alla disciplina rilevante e alla giurisprudenza di legittimità.

Nella circostanza, il notaio officiato dall'erede, nominato dal testatore e riconosciuto in quanto tale dal provvedimento giudiziario in commento, ha redatto il verbale di accettazione dell'eredità, dando atto della presenza dell'erede e dell'allegazione agli atti del giudizio sia del provvedimento in questione, sia della copia conforme del documento, riconosciuto dal Tribunale come testamento olografo idoneo a disciplinare la successione.

NICOLA SCURO